

ARAP

AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ente Pubblico Economico

Sede legale via Nazionale SS 602 km 51+355 Cepagatti (PE)

Unità Territoriale n. 6 del Vastese

Impianto di trattamento rifiuti
sito in Località Santa Rufina del Comune di Sulmona (AQ)

Autorizzazione Unica – variante sostanziale dell'autorizzazione DN7/109 del 2005 e s.m.i.
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006, art. 45 della L.R. 45/2007)

ALLEGATO 2

ATTI AUTORIZZATIVI

IL TECNICO

Dott. Vincenzo Magnacca



IL RUP

Ing. Emanuela Fattori





GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Ufficio Attività Amministrativa

DETERMINAZIONE n° DN7/109

del... 25 NOV. 2005

OGGETTO:

Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA - Viale dell'Industria n. 6 - 67039 SULMONA (AQ) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 05.02.1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi";

VISTI l'art. 19, lett. d) e e), e l'art. 22 del citato D.Lgs. n° 22/97, relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO il D.Lgs. 05.02.1997 n° 22, art. 27 (autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti), art. 28 (autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero);

VISTA la L.R. 28.04.2000 n° 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";

VISTA la D.G.R. 10.12.2003 n° 1198 avente per oggetto " L.R. 28.04.2000 n° 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n° 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n° 99/92, del D.Lgs. n° 36/2003 e della L. n° 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 7 del 25 febbraio 2004;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. 29.12.2004 n° 1387 avente per oggetto " Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs. n° 22/97, del D.Lgs. n° 36/2003 e della L.R. n° 83/00, art. 25; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 13 del 9 marzo 2005;

VISTA la domanda del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona - Viale dell'Industria n° 6 - 67039 SULMONA (AQ), presentata in data 02.07.2004 prot. n° 1401 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot. n° 5841 del 05.07.2004, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona, identificabile nel N.C.T. del Comune di Sulmona (AQ) al Foglio 16, particelle nn. 35 - 206 - 296 - 207 - per una superficie complessiva di mq 5.000, e una potenzialità giornaliera dell'impianto sotto la soglia delle 50 t/g;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

Mese di Luglio Anno 2004

Verbale di Deliberazione del Commissario Regionale n° 132 del 24.06.2004;

All. A - Relazione generale;

All. B - Relazione geologica;

All. C - Relazione tecnica impianto elettrico;

All. D - Relazione e specifiche tecniche;

All. E - Consistenza tecnica dell'impianto;

All. F - Piano di sicurezza e coordinamento;

All. G - Cronoprogramma dei lavori;

All. H - Piano di manutenzione;

All. I - Quadro incidenza manodopera;

All. L - Piano particellare di esproprio;

All. M - Schema di contratto;

All. N - Capitolato speciale di appalto;

All. O - Elenco prezzi;

All. P - Computo metrico;



GIUNTA REGIONALE

All. Q - Stima dei lavori;

All. R - Quadro economico;

TAVOLE

All. 1 - Corografia area di intervento scala 1:25.000;

All. 2 - Planimetria generale scala 1:5.000;

All. 3 - Planimetria catastale scala 1:2.000;

All. 4 - Planimetria degli interventi scala 1:200;

All. 5 - Schema di flusso;

All. 6 - Rete fognante bianca scala 1:200;

All. 7 - Rete fognante nera scala 1:200;

All. 8 - Condotta di collegamento al biologico scala 1:500;

All. 9 - Rete idrica potabile e antincendio scala 1:200;

All. 10 - Collegamento extraimpianto alla rete idrica potabile e industriale scala 1:500;

All. 11 - Pianta illuminazione esterna - Pianta distribuzione primaria -
Pianta distribuzione secondaria - Pianta impianto di messa
a terra scala 1:100;

All. 11/A - Edificio servizi - edificio tecnologico - punti luce, prese e
forza motrice scala 1:50;

All. 11/B - Quadri elettrici - schemi unifilari;

All. 12 - Planimetria percorso tubazioni scala 1:100;

All. 13 - Edificio servizi scala 1:100;

All. 13/B - Impianto termico edificio servizi scala 1:100;

All. 14 - Edificio tecnologico scala 1:100;

All. 15 - Vasche di omogeneizzazione scala 1:50;

All. 16 - Piattaforma di stoccaggio scala 1:100;

- All. 17 - Manufatto grigliatura e disoleatura scala 1:50;
- All. 18 - Vasca di sollevamento scala 1:50;
- All. 19 - Lampione per illuminazione stradale;
- All. 20 - Pozzetti e sezioni tipo scala 1:20;
- All. 21 - Ispessitore statico e vasca di contenimento scala 1:100;
- All. 22 - Viabilità scala 1:200;
- All. 23 - Recinzione;
- All. 24 - Piano di sicurezza e coordinamento – planimetrie del cantiere;

PREMESSO che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n° 8219 del 28.09.2004, ha trasmesso agli Enti la documentazione pervenuta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona in data 02.07.2004 prot. n° 1401, con invito a procedere ad un esame preventivo della stessa, al fine di poter esprimere il proprio parere nella seduta di una prossima Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO del contenuto della nota inviata dalla Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali, Storico Architettonici e V.I.A. – Ufficio V.I.A. di L'Aquila prot. n° 13554/2004 del 26.10.2004, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 9612 del 09.11.2004, nella quale si invita il Consorzio ad attivare la procedura di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale), poiché nel caso specifico, ricorrono le condizioni di cui all'art. 09 della Delibera di Giunta Regionale n° 119 del 22.03.2002 e sue successive modifiche ed integrazioni, (Allegato "B" – punto 11 – Lettere "c-f");

TENUTO CONTO della nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona prot. n° 2320 del 01.12.2004, e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n° 10570 del 02.12.2004, nella quale viene inviata copia della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio V.I.A. di L'Aquila, così costituita:

Mese di Novembre Anno 2004

- 1) Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. – Considerazioni integrative in ordine alla accettabilità dei reflui ammissibili all'impianto;
- 2) Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Documentazione fotografica;
- 3) Verifica di Compatibilità Ambientale – D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Planimetria di riferimento ai coni fotografici scala 1:2.000;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATA la nota trasmessa dalla Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. - Ufficio V.I.A. di L'Aquila prot. n° 14106/04 del 28.12.2004, e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 07 del 03.01.2005, nella quale si esprime Giudizio N° 481 del 16.12.2004 - ***favorevole*** per l'iniziativa progettuale presentata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ);

VISTO il contenuto della nota trasmessa dalla Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila prot. n° 006663 del 28.12.2004, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 731 del 27.01.2005, nella quale si precisa che ***l'area da impegnare con l'opera di che trattasi è esclusa dal vincolo di cui alla Legge 3267/23***, e che per una buona riuscita dell'iniziativa si prescrive quanto segue:

1. I fanghi vengano effettivamente smaltiti, secondo le procedure legali, tramite Ditte specializzate per discariche di tipo 2B;
2. Venga salvaguardata tutta la vegetazione arborea perimetrale esistenti valutando l'opportunità di eventuali integrazioni con altre specie arboree da dislocare lungo il perimetro allo scopo sia di minimizzare l'impatto visivo dell'opera che di attenuare le emissioni sonore ed inquinanti dell'area;
3. Vengano rispettate tutte le direttive di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 203 (Norme in materia di qualità dell'area relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi della Legge 16.04.1987 n. 183 e tutte le direttive di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n° 258;

TENUTO CONTO del contenuto della nota inviata dalla Direzione Regionale Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 10490/14 del 21.04.2005, e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 3972 del 22.04.2005, nella quale si esprime ***parere favorevole preventivo igienico-sanitario*** a condizione che:

1. Ad impianto attivo vengano fornite copie del contratto con Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal laboratorio e dall'officina a servizio dell'impianto;

PREMESSO che lo scrivente Servizio con nota prot. n° 4874 del 19.05.2005, ha convocato una Conferenza dei Servizi in data 14.06.2005 per un primo esame della documentazione progettuale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato Industriale di Sulmona (AQ);

DATO ATTO che nel verbale della seduta del 14.06.2005 la Conferenza si esprime come segue:

"La Conferenza dei Servizi prende atto:

- ❖ *del parere tecnico favorevole dell'Ufficio V.I.A. di L'Aquila prot. n° 14106/04 del 28.12.2004;*



GIUNTA REGIONALE

- ❖ dell'esclusione dal vincolo di cui alla Legge 3267/23 con prescrizioni per l'area oggetto di intervento da parte della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - L'Aquila prot. n° 006663 del 28.12.2004;
- ❖ parere tecnico favorevole della Direzione Regionale Sanità con prescrizioni prot. n° 10490/14 del 21.04.2005;

Nel corso della Conferenza dei Servizi il Dott. Massimo Di Giacinto, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti espone l'opera di cui si chiede l'autorizzazione da parte del Consorzio ai presenti con la documentazione acquisita agli atti.

Il Dott. Franco Iezzi in rappresentanza del Consorzio espone delle considerazioni e chiarimenti riguardanti l'importanza dell'opera nel contesto Industriale di Sulmona, i finanziamenti C.I.P.E., i tempi tecnici per il bando di gara d'appalto per la realizzazione dell'iniziativa progettuale.

Il Geom. Concezio Peluso insieme con l'Ing. Gianfranco Di Cesare del Consorzio espongono dettagliatamente la fase biologica e chimica dell'impianto da realizzare, i benefici per le aziende del comprensorio, il risparmio in termini economici nell'evitare il trasporto altrove presso impianti autorizzati.

I rappresentanti dell'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila richiedono al Consorzio Industriale di Sulmona approfondimenti ed integrazioni tecniche riguardanti le singole tipologie di codici C.E.R. da trattate nell'impianto, le metodologie in ingresso, gli eventuali sovraccarichi dei rifiuti, la destinazione finale dei fanghi in impianti autorizzati, di valutare la possibilità di sottoporre questo nuovo impianto ad una autorizzazione regionale integrata.

Il Consorzio prende atto delle richieste dell'A.R.T.A. impegnandosi a fornire tutte le integrazioni necessarie alla formulazione del parere tecnico.

Il Dott. Franco Iezzi in rappresentanza del Consorzio si impegna ad abbassare la potenzialità giornaliera dell'impianto sotto la soglia delle 50t/g per realizzare e gestire l'impianto ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, sottoponendosi successivamente con eventuale aumento della potenzialità giornaliera ad autorizzazione regionale integrata.

Nel corso della Conferenza si prende atto del documento della Provincia di L'Aquila prot. n° 796/INT/TA del 13.06.2005 di cui il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti da lettura ai presenti nel quale vengono richieste delucidazioni di carattere tecnico, consegnandone una copia dello stesso ai rappresentanti del Consorzio Comprensoriale per lo Sviluppo Industriale di Sulmona.

Il rappresentate della Direzione Regionale Sanità dott.ssa Luigia Benedetto esprime parere tecnico favorevole con prescrizioni.

Alle ore 11:15 fa il suo ingresso nella stanza della Conferenza dei Servizi il rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila che conferma l'esclusione dal vincolo di cui alla Legge 3267/23 con prescrizioni, acquisito al Servizio Gestione Rifiuto con nota prot. n° 006663 del 28.12.2004.



GIUNTA REGIONALE

Il Servizio Gestione Rifiuti indirà la Conferenza conclusiva non appena saranno acquisiti i pareri mancanti e/o le delucidazioni richieste dagli Enti”.

CONSIDERATO il contenuto della nota trasmessa dalla Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila prot. n° 960/05 del 13.06.2005, e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n° 5772 del 14.06.2005, nella quale si esprime *parere favorevole* sotto l'aspetto idraulico di cui al R.D. 523/1904 e D.Lgs. 152/1999;

PRESO ATTO che questo Servizio, in data 22.06.2005, con nota prot. n° 6026, ha trasmesso agli Enti copia del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 14.06.2005 con allegata la seguente documentazione:

- Copia del Verbale della Conferenza dei Servizi seduta del 14.06.2005;
- Copia della nota della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi e Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. n° 14106/2004 del 28.12.2004;
- Copia della nota della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila prot. n° 006663 del 28.12.2004;
- Copia della nota della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 10490 del 21.04.2005;
- Copia della nota della Provincia di L'Aquila – Servizio Politiche Ambientali, Risorse Naturali ed Energetiche prot. n° 796/INT/TA del 13.06.2005;

TENUTO CONTO del contenuto della nota inviata dall'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila prot. n° 3884/CHA/01/MS del 21.06.2005, e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 6093 del 23.06.2005, nella quale vengono richieste delucidazioni tecniche integrative alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

VISTA la nota della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila prot. n° 02378 del 13.06.2005, e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n° 6094 del 23.06.2005, nella quale si conferma il parere precedentemente espresso con nota prot. n° 006663 del 28.12.2004;

PRESO ATTO del contenuto della nota trasmessa dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona prot. n° 2012 del 08.09.2005, e acquisita per conoscenza al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 8276 del 12.09.2005, nella quale vengono forniti chiarimenti tecnici alla nota dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila prot. n° 3884/CHA/01/MS del 21.06.2005;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATA la nota inviata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona prot. n° 2013 del 08.09.2005, e acquisita allo scrivente Servizio al prot. n° 8077 del 12.09.2005, nella quale si forniscono delucidazioni di carattere tecnico alla nota della Provincia di L'Aquila prot. n° 796/TNT/TA del 13.06.2005;

TENUTO CONTO del contenuto della nota trasmessa dall'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila prot. n° 5949/CHA/01/MS del 03.10.2005, e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 9065 del 06.10.2005, nella quale si esprime **parere favorevole** alla iniziativa presentata dal Consorzio, con le seguenti prescrizioni:

- 1) I codici CER relativi ai rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Industria di macellazione e trasformazione carni
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	Impianti di cogenerazione
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	Industrie metalmeccaniche
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	Industrie lavorazione legno
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	Discariche RSU (Rifiuti Solidi Urbani)
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Industrie metalmeccaniche
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	Stazioni ferroviarie – impianti di potabilizzazione
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Residence – Ferrovie dello Stato – Case di reclusione – Industrie per fabbricazione del tessuto non tessuto
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	Impianti di cogenerazione

per una potenzialità giornaliera dell'impianto sotto la soglia delle 50 t/g;

- 2) Ad un mese dall'entrata in esercizio dell'impianto, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona dovrà effettuare almeno un'analisi sul fango in uscita dalla filtropressa, al fine di conoscerne la composizione e la sua caratterizzazione. I risultati dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di L'Aquila, il quale si riserverà la possibilità di prescrivere ulteriori analisi.



GIUNTA REGIONALE

VISTO il contenuto della nota trasmessa dal Comune di Sulmona (AQ) VI Ripartizione – Area Tecnica – Tecnico Manutentiva e Informatica prot. n° 31391/PT/ic/VI del 10.11.2005, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 10346 del 15.11.2005, nella quale si esprime *parere favorevole* alla realizzazione del progetto;

PRESO ATTO della nota inviata dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila – Settore Politiche Ambientali – Risorse Naturali ed Energetiche prot. n° 47487 del 22.11.2005, e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 10639 del 23.11.2005, nella quale si esprime *parere favorevole* per quanto di competenza a condizione:

- 1) Che il Consorzio provveda al necessario adeguamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata da questa Amministrazione Provinciale in data 13.08.2003 con provvedimento n. 31288;

PRESO ATTO che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/2001, 2001/119/CE e 2001/537/CE l'Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data dall' 11/01/2002;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi all'autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

I) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – il progetto presentato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona, identificabile nel N.C.T. del Comune di Sulmona (AQ) al Foglio 16, particelle nn. 35 – 206 – 296 – 207 – per una superficie complessiva di mq 5.000, e una potenzialità giornaliera dell'impianto sotto la soglia delle 50 t/g, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Luglio Anno 2004

Allegato 1 - Verbale di Deliberazione del Commissario Regionale n° 132 del 24.06.2004;

Allegato 2 - All. A - Relazione generale;



GIUNTA REGIONALE

- Allegato 3** - All. B - Relazione geologica;
- Allegato 4** - All. C - Relazione tecnica impianto elettrico;
- Allegato 5** - All. D - Relazione e specifiche tecniche;
- Allegato 6** - All. E - Consistenza tecnica dell'impianto;
- Allegato 7** - All. F - Piano di sicurezza e coordinamento;
- Allegato 8** - All. G - Cronoprogramma dei lavori;
- Allegato 9** - All. H - Piano di manutenzione;
- Allegato 10** - All. I - Quadro incidenza manodopera;
- Allegato 11** - All. L - Piano particellare di esproprio;
- Allegato 12** - All. M - Schema di contratto;
- Allegato 13** - All. N - Capitolato speciale di appalto;
- Allegato 14** - All. O - Elenco prezzi;
- Allegato 15** - All. P - Computo metrico;
- Allegato 16** - All. Q - Stima dei lavori;
- Allegato 17** - All. R - Quadro economico;

TAVOLE

- Allegato 18** - All. 1 - Corografia area di intervento scala 1:25.000;
- Allegato 19** - All. 2 - Planimetria generale scala 1:5.000;
- Allegato 20** - All. 3 - Planimetria catastale scala 1:2.000;
- Allegato 21** - All. 4 - Planimetria degli interventi scala 1:200;
- Allegato 22** - All. 5 - Schema di flusso;
- Allegato 23** - All. 6 - Rete fognante bianca scala 1:200;
- Allegato 24** - All. 7 - Rete fognante nera scala 1:200;



GIUNTA REGIONALE

- Allegato 25 - All. 8 - Condotta di collegamento al biologico scala 1:500;**
- Allegato 26 - All. 9 - Rete idrica potabile e antincendio scala 1:200;**
- Allegato 27 - All. 10 - Collegamento extraimpianto alla rete idrica potabile e industriale scala 1:500;**
- Allegato 28 - All. 11 - Pianta illuminazione esterna – Pianta distribuzione primaria - Pianta distribuzione secondaria - Pianta impianto di messa a terra scala 1:100;**
- Allegato 29 - All. 11/A - Edificio servizi – edificio tecnologico – punti luce, prese e forza motrice scala 1:50;**
- Allegato 30 - All. 11/B - Quadri elettrici – schemi unifilari;**
- Allegato 31 - All. 12 - Planimetria percorso tubazioni scala 1:100;**
- Allegato 32 - All. 13 - Edificio servizi scala 1:100;**
- Allegato 33 - All. 13/B - Impianto termico edificio servizi scala 1:100;**
- Allegato 34 - All. 14 - Edificio tecnologico scala 1:100;**
- Allegato 35 - All. 15 - Vasche di omogeneizzazione scala 1:50;**
- Allegato 36 - All. 16 - Piattaforma di stoccaggio scala 1:100;**
- Allegato 37 - All. 17 - Manufatto grigliatura e disoleatura scala 1:50;**
- Allegato 38 - All. 18 - Vasca di sollevamento scala 1:50;**
- Allegato 39 - All. 19 - Lampione per illuminazione stradale;**
- Allegato 40 - All. 20 - Pozzetti e sezioni tipo scala 1:20;**
- Allegato 41 - All. 21 - Ispessitore statico e vasca di contenimento scala 1:100;**
- Allegato 42 - All. 22 - Viabilità scala 1:200;**
- Allegato 43 - All. 23 – Recinzione;**
- Allegato 44 - All. 24 - Piano di sicurezza e coordinamento – planimetrie del cantiere;**

Mese di Novembre Anno 2004



GIUNTA REGIONALE

Allegato 45 - Verifica di Compatibilità Ambientale - D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Considerazioni integrative in ordine alla accettabilità dei reflui ammissibili all'impianto;

Allegato 46 - Verifica di Compatibilità Ambientale - D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Documentazione fotografica;

Allegato 47 - Verifica di Compatibilità Ambientale - D.G.R. 119/02 e s.m.i. - Planimetria di riferimento ai coni fotografici scala 1:2.000;

2) di autorizzare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona - a realizzare, ai sensi del predetto articolo 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti è concessa per un periodo pari ad **anni due** dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4) di autorizzare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 22/97, all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

▪ *della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila prot. n° 006663 del 28.12.2004:*

- 1) I fanghi vengano effettivamente smaltiti, secondo le procedure legali, tramite Ditte specializzate per discariche di tipo 2B;
- 2) Venga salvaguardata tutta la vegetazione arborea perimetrale esistenti valutando l'opportunità di eventuali integrazioni con altre specie arboree da dislocare lungo il perimetro allo scopo sia di minimizzare l'impatto visivo dell'opera che di attenuare le emissioni sonore ed inquinanti dell'area;
- 3) Vengano rispettate tutte le direttive di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 203 (Norme in materia di qualità dell'area relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi della Legge 16.04.1987 n. 183 e tutte le direttive di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n° 258;

▪ *della Direzione Regionale Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva prot. n° 10490/14 del 21.04.2005:*

- 1) Ad impianto attivo vengano fornite copie del contratto con Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal laboratorio e dall'officina a servizio dell'impianto;



- *dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila prot. n° 5949/CHA/01/MS del 03.10.2005:*

- 1) I codici CER relativi ai rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE	PROVENIENZA
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Industria di macellazione e trasformazione carni
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	Impianti di cogenerazione
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	Industrie metalmeccaniche
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	Industrie lavorazione legno
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	Discariche RSU (Rifiuti Solidi Urbani)
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Industrie metalmeccaniche
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	Stazioni ferroviarie – impianti di potabilizzazione
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Residence – Ferrovie dello Stato – Case di reclusione – Industrie per fabbricazione del tessuto non tessuto
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	Impianti di cogenerazione

per una potenzialità giornaliera dell'impianto sotto la soglia delle 50 t/g;

- 2) Ad un mese dall'entrata in esercizio dell'impianto, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona dovrà effettuare almeno un'analisi sul fango in uscita dalla filtropressa, al fine di conoscerne la composizione e la sua caratterizzazione. I risultati dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento Provinciale A.R.T.A. Abruzzo di L'Aquila, il quale si riserverà la possibilità di prescrivere ulteriori analisi.



GIUNTA REGIONALE

dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila – Settore Politiche Ambientali – Risorse Naturali ed Energetiche prot. n° 47487 del 22.11.2005:

1) Che il Consorzio provveda al necessario adeguamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata da questa Amministrazione Provinciale in data 13.08.2003 con provvedimento n. 31288;

5) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell'impianto, comunicata in numero tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all'originale nelle forme e nei modi previsti al comma 03, dell'art. 22, della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 05 della predetta L.R. n° 83/2000;

6) di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'invio, da parte del Consorzio in oggetto, al Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale D'Abruzzo di una relazione nella quale sia specificato per ogni singola linea di deposito, trattamento, smaltimento, recupero ecc. così come definite agli allegati B) e C) dell'art. 6, lett. g) e h), comma 1, del D.Lgs. n° 22/97, la sua potenzialità, i CER ammissibili e il loro stato fisico; detta relazione deve pervenire entro e non oltre il termine di giorni trenta (30) dalla notifica del presente provvedimento;

7) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

⇒ deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

⇒ deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

⇒ devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

⇒ devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

⇒ le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e



GIUNTA REGIONALE

sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

9) di richiamare il Consorzio autorizzato:

- ▶ agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n° 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L'Aquila e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- ▶ a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 83/2000 art. 28 e art. 29;

10) di obbligare il Consorzio, beneficiario della presente autorizzazione:

- ▶ a produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004;
- ▶ ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita "garanzia finanziaria" in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta "garanzia finanziaria" sarà controfirmata e restituita a codesto Consorzio, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di fare salve, eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n° 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;



GIUNTA REGIONALE

14) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell'Industria N. 6 – 67039 L'AQUILA (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESTENSORE
(Marco FAMOSO)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco FAMOSO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)

G



CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI SULMONA

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE REGIONALI E COMUNITARIE, PROGRAMMI FAS, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONE AMBIENTALE, ENERGIA
- 5 NOV. 2012
ARRIVO

ns / sigla

2278

ns / data

05.11.2012

Spett.le REGIONE ABRUZZO

Direzione Parchi - Territorio - Ambiente
- Energia Servizio Gestione Rifiuti Ufficio
Attività Amministrativa
Via Passo Lanciano, 75
PESCARA

Oggetto : Impianto chimico fisico: comunicazione di avvio.

In riferimento al comma 2 dell'art 10 della Determinazione Dirigenziale n° DN7/109 del 25-11-2005, con la presente si trasmette in ^{n° 4} ~~duplice~~ copia la Polizza cauzionale n° 0279.5101302.79 rilasciata dalla Società Fondiaria - Sai S. p. A - Agenzia 279 - Sulmona per un importo pari ad € 109.200,00.

Si fa presente che l'impianto di trattamento chimico - fisico entrerà in funzione il giorno 5 novembre 2012.


Distinti saluti

L'UFFICIO TECNICO

Geom. Arturo Cepparulo

IL COMMISSARIO REGIONALE

Dott. Marcello Verderosa





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI


DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche

Via Passolanciano, 75 - Pescara. ☎ 085.7671 - Fax 085.767.2585

PEC: gestionerifiutibonifiche@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n. RA/ 0146267
(Trasmissione a mezzo PEC)

Pescara, 24 GIU. 2016



e p.c.

ARAP - ABRUZZO
SEDE CENTRALE
PESCARA
arapabruzzo@pec.it

UNITA' TERRITORIALE
N.4 DI SULMONA
SULMONA (AQ)
cosvind@pec.cosvind.com

PROVINCIA DI L'AQUILA
VIA SARAGAT - LOCALITA' CAMPO DI PILE
L'AQUILA (AQ)
urp@cert.provincia.laquila.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI SULMONA
SULMONA (AQ)
prot.procura.sulmona@giustiziacert.it

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
SULMONA (TE)
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

ARTA - Abruzzo
Distretto Provinciale di L'Aquila
L'AQUILA
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

ARTA Sede Centrale
PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ASL di L'Aquila
Servizio Igienico e Salute Pubblica
L'AQUILA
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

Uff. Genio
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
L'AQUILA
qualitaacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it

ATO n. 3 Peligno – Alto Sangro
Corso Ovidio, 146
SULMONA
atopeligno@pec.atoabruzzo.it

S.A.C.A. SpA
Via del Commercio, 4
SULMONA
presidenza.saca@pec.it

Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio Politiche Ambientali
Servizio Genio Civile Regionale
L'AQUILA
geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it

Al Sig. Dirigente
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
PESCARA
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale d'Abruzzo
Via dell'Industria
Zona Industriale di Bazzano
L'AQUILA
albogestori.abruzzo@pec.it

Al Servizio B.U.R.A.
Pubblicità ed Accesso
67100 L'AQUILA
bura@pec.regione.abruzzo.it

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare
65100 Pescara
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore
del Dipartimento Opere Pubbliche
– Governo del Territorio – Politiche Ambientali
SEDE
emidio.primavera@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Trasmissione provvedimento Determinazione Dirigenziale n. DPC 115 del 27.05.2016. Ente ARAP – ABRUZZO SEDE CENTRALE

Con la presente si provvede alla notifica del provvedimento di cui in oggetto, ai sensi di quanto disposto all'art. 10) del provvedimento stesso, con particolare riguardo al contenuto degli artt.li 5) e 6).

Copia del provvedimento in oggetto viene trasmessa alle Autorità in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, nonché al Servizio BURA ai fini della pubblicazione, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Marco Famoso





GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/ 115****del 27 maggio 2016****DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI****SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI****UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - AGENZIA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (A.R.A.P.) - Sede legale: Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara (PE) - Sede operativa: Agglomerato industriale di Santa Rufina - 67039 Sulmona (AQ) - D.D. n. DN7/109 del 25.11.2005 e D.D. n. DN3/183 del 04.06.2008 per la realizzazione e l'esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico ubicato all'interno dell'agglomerato industriale di Santa Rufina - Comune di Sulmona (AQ) ed identificato al NCT del Comune di Sulmona (AQ) - Foglio 16 Particella 1919 e Foglio 9 Particella 933 - D.D. n. DPC026/28 del 26/02/2016 - Aggiornamento e chiarimenti delle autorizzazioni regionali - Diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in Legge 11.08.2014, n. 116, con il quale sono state introdotte modifiche alle vigenti modalità di classificazione rifiuti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 1° giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall'art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il successivo D.M. n. 78 del 30/03/2016 "*Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*"

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*", comma 6, lettere a) e b);

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*", pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;



VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: *“D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”* con la quale sono state adottate nuove disposizioni in materia di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti ed attività di bonifica di siti contaminati;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29/11/2007 avente per oggetto: *“D.Lgs 03.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”* e s.m.i.;

VISTA la DGR. n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11/10/2010 inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

VISTO il D.M. n. 145 del 01/04/1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13/05/1998;

VISTO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14/05/1998;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente: *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008”*;

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25/11/2005** inerente: *“Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 artt. 27 – 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA – Viale dell'Industria n. 6 – 67039 SULMONA (AQ) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona (AQ)”*;

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. DN3/183 del 04/06/2008** avente ad oggetto: *“D.L.gs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 N. 45 – Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell'Industria, 6 – 67039 Sulmona (AQ) - Autorizzazione regionale n. DN7/109 del 25.11.2005 per la realizzazione e l'esercizio delle attività di trattamento chimico fisico, identificate ai sensi dell'Allegato “B” della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come operazioni di tipo “D9” presso l'impianto ubicato all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona – Proroga limitatamente alla costruzione.”*;

PRESO ATTO che è in corso di istruttoria l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), inoltrata ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i., presentata in data 13/03/2014, prot.n. 362 ed acquisita agli atti del SGR in data 17/03/2014, al prot.n. RA/74794, attualmente nella fase procedimentale relativa alla valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che l'A.R.A.P. (Agenzia Regionale delle Attività Produttive), è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi complessivamente intesi già di pertinenza degli ex Consorzi Industriali;

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. DPC026/28 del 26/02/2016** avente ad oggetto: *“VOLTURAZIONE DETERMINAZIONE n. DN7/109 del 25.11.2005 s.m.i. avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA – Viale dell'Industria n. 6 – 67039 SULMONA (AQ) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento chimico fisico da realizzarsi all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona (AQ)” e Determinazione Dirigenziale n. DN3/183 del 04/06/2008, relativa alla proroga della predetta Determinazione limitatamente alla costruzione;*



RICHIAMATA la nota del SGR prot.n. RA/255929 del 15/11/2012, con la quale si chiede agli Enti di effettuare le verifiche di competenza al fine di accertare la rispondenza di quanto realizzato con quanto autorizzato per l'impianto in oggetto;

RICHIAMATA la nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti del 22/04/2013, prot.n. 23634, acquisita dal SGR in data 24/04/2013, al prot.n. RA/108431, con la quale ha trasmesso la relazione in cui sono state esposte le valutazioni di competenza rilevando varie criticità a seguito degli accertamenti effettuati in modo congiunto con l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione delle Acque n. RA/113932 del 02/05/2013;

VISTA la nota del Consorzio del 14/05/2013 prot.n. 575, acquisita dal SGR in data 16/05/2013, al prot.n. RA/127257, con la quale si trasmette il certificato di collaudo del 04/05/2013 per l'impianto chimico-fisico;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione delle Acque n. RA/135861 del 27/05/2013;

VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche del 21/05/2013, prot.n. 29961, acquisita dal SGR in data 28/05/2013, al prot.n. RA/137475, con la quale comunica che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è sospeso, in attesa del rilascio da parte dell'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila del parere di cui all'art. 45 del N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RICHIAMATA la nota del SGR prot.n. RA/226986 del 17/09/2013, integrata con nota prot.n. RA/228379 del 17/09/2013 e nota prot.n. RA/239698 del 30/09/2013, con la quale viene convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 07/10/2013 relativamente al contenuto della relazione resa dagli Enti di controllo a seguito dell'attivazione dell'impianto di che trattasi;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2013 il cui testo si riporta di seguito per estratto:

"...omissis...Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) illustra ai presenti che in riferimento a quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005, successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 183 del 4.06.2008, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona ha comunicato con note prot.nn 1230 del 22.10.2012 e 1278 del 2.11.2012 l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto e l'avvio dello stesso a far data dal 5.11.2012. Con successiva nota il SGR, al fine di accertare la rispondenza di quanto realizzato con quanto autorizzato con le sopra richiamate autorizzazioni, ha richiesto all'ARTA Distretto dell'Aquila ed alla Provincia dell'Aquila di effettuare le verifiche di competenza relazionando al SGR circa gli esiti delle stesse.

Gli accertamenti tecnici eseguiti dagli Enti di controllo hanno evidenziato delle gravi criticità dell'impianto in esame alla luce delle quali è stata convocata la presente riunione finalizzata ad individuare gli adempimenti tecnici/amministrativi necessari per la corretta gestione del complesso impiantistico.

Nello specifico le suddette criticità sono riferite a:

- 1. limiti da rispettare per lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico;*
- 2. limiti quantitativi in ingresso all'impianto;*
- 3. limiti quantitativi per singolo CER;*
- 4. difformità realizzative/gestionali rispetto a quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i.*
- 5. capacità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;*
- 6. comunicazione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*

Il Consorzio si impegna a rimettere una relazione dettagliata in merito alla sopra esposte problematiche entro n. 10 giorni dalla data odierna che chiarisca anche possibili proposte di interazioni con i nuovi soggetti gestori individuati ai sensi di Legge. Decorso il suddetto termine, nel caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, il SGR avvierà il sistema sanzionatorio di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ricevuta la suddetta documentazione sarà riconvocata una riunione urgente anche in considerazione della necessità di acquisire le valutazioni in merito della Provincia dell'Aquila...omissis...".

VISTA la nota del Consorzio del 17/10/2013, prot.n. 1431, acquisita dal SGR in data 21/10/2013 al prot.n. RA/259153, con la quale lo stesso ha inviato le integrazioni chieste in sede di Conferenza dei Servizi del 07/10/2013;



RICHIAMATA la nota del SGR prot.n. RA/271738 del 04/11/2013, con la quale viene convocata una ulteriore Conferenza dei Servizi, per il giorno 15/11/2013, inerente le integrazioni prodotte dal Consorzio di cui alla nota citata sopra;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15/11/2013 il cui testo si riporta di seguito per estratto:

"...omissis...Facendo seguito a quanto emerso nel corso della precedente riunione del 17 ottobre u.s. si rende necessario procedere all'esame dei contenuti del documento pervenuto dal Consorzio in oggetto, acquisito al protocollo regionale in data 21 ottobre 2013 al n° 259153.

Tenuto conto che alle ore 11.00 nessun rappresentante delle Amministrazioni invitate risulta presente alla riunione, fatta eccezione per quanto riferito all'ARTA Abruzzo, il SGR ritiene di poter procedere ad un aggiornamento delle autorizzazioni regionali già rilasciate a favore del Consorzio, esaminando nel dettaglio i contenuti della documentazione prodotta dal Consorzio stesso. Detta ipotesi di aggiornamento sarà trasmessa a tutte le Amministrazioni interessate per le eventuali valutazioni di merito. Tenuto conto che il Consorzio, nel documento in esame, dichiara che è stata avviata la procedura tendente al rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il SGR resta in attesa della conseguente istanza e del connesso avvio, ove necessario, della procedura di valutazione di impatto ambientale...omissis...";

VISTA la nota dell'ATO 3 Pelino Alto Sangro del 04/12/2013 prot.n. 592, acquisita dal SGR in data 06/12/2013 al prot.n. RA/305588, con la quale l'ATO comunica che declina ogni responsabilità sull'uso del depuratore destinato al trattamento dei reflui urbani;

RICHIAMATA la nota del SGR prot.n. RA/314673 del 16/12/2013, con la quale vengono inoltrati i verbali delle CdS del 07.10.2013 e del 15.11.2013 e viene comunicato che si procederà ad un **aggiornamento/chiarimento della Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25/11/2005 e s.m.i.**, secondo quanto di seguito elencato:

1. l'impianto di trattamento chimico – fisico è da intendersi strettamente connesso alla sezione biologica a valle della quale deve concludersi il processo di trattamento dei reflui in ingresso. **Il processo di trattamento è da intendersi unico;**
2. il limite di **50 ton/giorno** è riferito al quantitativo massimo giornaliero che l'impianto **può prendere in carico anche con la finalità di deposito preliminare** (nei serbatoi di stoccaggio) per il successivo trattamento chimico - fisico;
3. relativamente ai CER in ingresso, alla luce di quanto comunicato dal Consorzio, si ritiene che la variazione dei limiti quantitativi riferiti ai singoli CER sia da intendersi come **variazione non sostanziale** fermo restando il limite di conferimento in ingresso pari 50 ton/giorno;

chiedendo agli Enti in indirizzo di trasmettere, qualora non concordino con quanto sopra indicato, relativamente all'aggiornamento/chiarimento della Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i, eventuali proprie valutazioni in merito;

VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche del 20/12/2013, prot.n. 79854, acquisita al SGR in data 07/01/2014 al prot.n. RA/3172, con la quale, in riscontro al contenuto della nota regionale prot.n. RA/314673 del 16/12/2013, si espongono le valutazioni di competenza;

VISTA la nota del Servizio Gestione delle Acque del 10/01/2014, prot.n. RA/7462, acquisita dal SGR in data 20/01/2014, in riscontro alla nota del SGR prot.n. RA/314673 del 16/12/2013;

VISTA la nota del Servizio Qualità delle Acque del 16/01/2014, prot.n. RA/14065, acquisita dal SGR in data 20/01/2014, in riscontro alla nota del SGR prot.n. RA/314673 del 16/12/2013;

VISTA la nota dell'ATO 3 Peligno Alto Sangro del 23/01/2014, prot.n. 14, acquisita dal SGR in data 24/01/2014 al prot.n. RA/22446, in riscontro alla nota del SGR prot.n. RA/314673 del 16/12/2013;

VISTA la nota del Consorzio del 03/02/2014, prot.n. 157, acquisita dal SGR in data 06/02/2014, al prot.n. RA/36753, con la quale si comunica di voler procedere alla realizzazione dei lavori di cui alle relazioni tecniche allegate:

1. Relazione Tecnica – Automatizzazione;
2. Relazione Tecnica – Videosorveglianza Wireless depuratore e chimico-fisico;
3. Relazione Tecnica – Costruzione seconda linea collegamento silos;

ed inoltre chiede che il limite quantitativo in ingresso all'impianto sia considerato su base settimanale (350 mc) e non su base giornaliera (50 mc);



VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche repertorio n° 90201, acquisita dal SGR in data 28/02/2014, al prot.n. RA/60241, con la quale non ricorrono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, rilasciata con prot.n. 30940 del 29/05/2008 e pertanto intende adottare un provvedimento negativo;

RICHIAMATA la nota del SGR prot.n. RA/75637 del 18/03/2014, con la quale viene convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 02/04/2014, al fine di valutare il complesso stato tecnico-amministrativo dell'impianto di trattamento;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 02/04/2014, il cui testo si riporta di seguito per estratto:

"...omissis...Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) illustra ai presenti che la presente riunione è stata convocata al fine di valutare il complesso stato tecnico/amministrativo dell'impianto di trattamento rifiuti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i..

Fa presente che con nota prot. n. RA/31467 del 16.12.2013 il SGR ha comunicato, in linea con quanto indicato nella riunione del 15.11.2013, che avrebbe proceduto ad un aggiornamento/chiarimento della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i., secondo quanto di seguito elencato:

- 1. l'impianto di trattamento chimico - fisico è da intendersi strettamente connesso alla sezione biologica a valle della quale deve concludersi il processo di trattamento dei reflui in ingresso, Il processo di trattamento è da intendersi, pertanto, unico;*
- 2. il limite di 50 tonn./giorno è riferito al quantitativo massimo giornaliero che l'impianto può prendere in carico anche con la finalità di deposito preliminare (nei serbatoi di stoccaggio) per il successivo trattamento chimico - fisico;*
- 3. relativamente ai CER in ingresso, alla luce di quanto comunicato dal Consorzio, si ritiene che la variazione dei limiti quantitativi riferiti ai singoli CER sia da intendersi come non sostanziale fermo restando il limite di conferimento in ingresso pari 50 tonn./giorno.*

Nella stessa nota è stato richiesto agli Enti di trasmettere, qualora in disaccordo con quanto sopra indicato relativamente all'aggiornamento/chiarimento della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i., eventuali proprie valutazioni in merito. Nello specifico a seguito della predetta nota sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 1. Nota prot.n. 79854 del 20.12.2013 della Provincia dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche: la Provincia dell'Aquila evidenzia che l'unicità di trattamento, come specificato al punto 1 della nota del SGR prot. n. RA/31467 del 16.12.2013, configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 110, comma 2) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non sussistendo, nel caso l'unicità di trattamento, come specificato al punto 1 della nota del SGR prot. n. RA/31467 del 16.12.2013, configurerebbe di specie, la possibilità di tale ipotesi in quanto l'Ente d'Ambito con nota prot. n. 458/2013 ha diffidato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona ad utilizzare, per le finalità di cui all'art. 110, il depuratore sito in loc. "S.Rufina" di Sulmona, poiché il gestore dell'impianto non è il gestore del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141, comma 2) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La stessa Provincia ritiene che i reflui in uscita dall'impianto potrebbero configurarsi come "scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura" e come tali sottoposti alle disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
- 2. Nota prot. n. RA/7462 del 10.01.2014 del Servizio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo con la quale si evidenzia che l'impianto è attualmente gestito di fatto e non di diritto da parte del Consorzio di Sviluppo Industriale di Sulmona e che le deroghe di cui all'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, oltre che da specifiche prescrizioni e limiti dei valori relativi allo scarico e alla tipologia di rifiuti immessi, appare che non possano prescindere dalla regolarizzazione della titolarità dell'impianto in capo al gestore del servizio idrico integrato;*
- 3. Nota prot. n. RA/14065 del 16.01.2014 del Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo con la quale si evidenzia che l'unicità di trattamento, come specificato al punto 1 della nota del SGR prot. n. RA/31467 del 16.12.2013, non può che configurare la fattispecie di cui all'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
- 4. Nota prot. n. 14 del 23.01.2014 dell'ATO N. 3 Peligno - Alto Sangro con la quale si conferma la diffida ad utilizzare l'impianto in esame per il trattamento dei rifiuti, precisando che per l'autorizzazione di cui all'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è necessario che siano rispettate tutte le previsioni in esso previste sia di carattere ambientale che di carattere giuridico.*



I rappresentanti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona consegnano agli atti della riunione la seguente documentazione:

- Decreto n. 412 del 13.12.1993 del Commissario ad Acta dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;
- Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Sulmona n. 51 del 25.02.1978;
- Concessione a Costruire N. 246 e N. 19462 rilasciata dall'ufficio tecnico – sezione urbanistica del Comune di Sulmona.

Presenza ai lavori della riunione anche il Dott. Tiziano Petrucci, invitato per le vie brevi, in qualità di Commissario dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP).

Lo stesso Commissario chiarisce che l'ARAP è stata istituita con L. R 29 luglio 2011, n. 23 e che la stessa è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale presenti nel territorio regionale e svolge attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti.

Lo stesso chiarisce che l'ARAP è un Ente pubblico – economico regolarmente iscritto al registro delle imprese e che è operativo sotto ogni profilo giuridico ed amministrativo.

Fa presente, infine, che all'art.1, comma 1) della L.R. 3luglio 2012, n. 30 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23", è stato chiarito che "...omissis... le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o dei reflui anche di altra provenienza... omissis...".

Il commissario dell'ARAP dichiara, pertanto, che l'impiantistica in esame (linea chimico/fisica e biologica) risulta in capo alla stessa Agenzia e che sarà avanzata richiesta di volturazione della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i..

Il rappresentante del SGR prende atto di quanto dichiarato dal Commissario dell'ARAP in merito alla titolarità dell'impianto di trattamento in esame.

Lo stesso chiarisce che nell'ambito del rilascio della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i., la linea di trattamento chimico/fisica è da intendersi strettamente connessa con la linea di depurazione biologica, anche in considerazione che la stazione di pompaggio dell'impianto chimico – fisico è collegata alla linea biologica tramite una condotta in pressione.

Il processo di trattamento dei rifiuti liquidi deve, pertanto, considerarsi univoco e completato con il trattamento nella sezione biologica.

Pertanto, parimenti ad altri impianti autorizzati nel territorio della Provincia dell'Aquila e della Regione Abruzzo, si chiarisce che il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. deve essere assicurato per lo scarico in fognatura dei reflui in uscita alla sezione biologica e non per l'immissione dei reflui dalla sezione chimico/fisica alla sezione biologica.

Si chiarisce, infine, che alla luce delle considerazioni sopra esposte e degli effetti della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i., nel caso di specie non risulta necessaria alcuna autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti liquidi già autorizzati con la predetta determinazione regionale e sottoposti alle fase di trattamento chimico/fisica e biologica.

Il SGR procederà ad un aggiornamento della determinazione dirigenziale n. 109 del 25.11.2005 e s.m.i. in linea con quanto sopra esposto e con quanto riportato nella nota prot. n. RA/314673 del 16.12.2013... omissis...";

PRESO ATTO della nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche, prot.n. 31307 del 19/05/2014, acquisita dal SGR in data 22/05/2014, al prot.n. RA/138957, nella quale attesta che l'impianto chimico-fisico e biologico è un unico impianto e che l'autorizzazione allo scarico finale nel corpo idrico superficiale deve essere ricompresa nel provvedimento di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota dell'ARAP del 26/01/2016, prot.n. 76 con la quale comunica all'Amministrazione Provinciale e per conoscenza al SGR, che, nelle more del rilascio del provvedimento di AIA, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane possa essere rinnovata con la prescrizione che le acque in uscita dall'impianto chimico-fisico rispettino i limiti di cui alla tabella 3 – scarichi in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatte salve eventuali deroghe concesse dall'autorità competente per alcuni parametri facilmente biodegradabili o comunque trattabili nella fase successiva, in base alle caratteristiche dell'impianto biologico;

PRESO ATTO della nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche, prot.n. 8137 del 16/02/2016, acquisita dal SGR in data 23/02/2016, al prot.n. RA/39409, con la

quale rileva che la conformità autorizzativa e analitica dello scarico dei reflui provenienti dall'impiantistico non può che essere posta a valle della sezione biologica, subito prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale recettore e che l'autorizzazione allo scarico rilasciata di cui alla nota prot.n. 30940 del 20/05/2008 (giusta istanza di rinnovo prot.n. 8688 del 14/02/2012), deve intendersi confluita nel provvedimento di aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i. rilasciata dal SGR;



PRESO ATTO della nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale, inviata tramite *e-mail* in data 23/02/2016 al SGR con la quale si comunica che, dagli accertamenti eseguiti in merito alla gestione dell'impianto di trattamento autorizzato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i. e dall'analisi dei dati relativi ai quantitativi dei rifiuti presi in carico dall'impianto nel periodo gennaio 2014/gennaio 2016, è emerso che il limite di 50 ton/g è stato ripetutamente superato per 189 volte;

PRESO ATTO della nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Gestione dei Rifiuti e Tutela del Suolo prot.n. 11010 del 26/02/2016, acquisita dal SGR in data 02/03/2016, al prot.n. RA/46708, facendo seguito alla nota richiamata al punto precedente, con la quale prescrive, ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. la sospensione immediata dell'attività di gestione rifiuti oltre il limite di 50 ton/g imposto dalla Determinazione Dirigenziale n.109 del 25/11/2005;

VISTA la nota del SGR del 09/03/2016, prot.n. RA/51995, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale con *e-mail* del 23/02/2016;

PRESO ATTO della nota dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale inviata tramite *e-mail* del 24/05/2016 al SGR, con la quale vengono inviati in allegato i certificati analitici relativi alle analisi delle acque di scarico del depuratore effettuate dall'ARTA (rapporto di prova n° AQ/001265/16) e dal Laboratorio Chimica Ambiente (*rapporti di prova n° 23/16 e n° 45/16*), dai quali emerge il superamento dei limiti qualitativi stabiliti dall'Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i., all'art. 5, stabilisce che l'Autorizzazione all'esercizio è concessa per un periodo di 5 anni dalla data di avvio dell'impianto, avvenuto in data **05/11/2012** e, pertanto, il provvedimento è vigente con scadenza al **05/11/2017**;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si rende necessario ai fini dell'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i., in ottemperanza alla nota del SGR prot.n. RA/314673 del 16/12/2013 ed a quanto ribadito nella CdS del 02/04/2014: **il processo di trattamento dei rifiuti liquidi (operazione D9) deve considerarsi univoco e completato con il trattamento della sezione biologica (operazione D8)**;

RITENUTO pertanto, che in ordine alla tematica relativa al regime in materia di scarichi, il presente provvedimento prende atto e recepisce la pregressa posizione autorizzativa in materia già in capo al Consorzio, oggi A.R.A.P., relativamente alla fase di scarico finale nel corpo idrico superficiale, come evidenziato dalle suddette note dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche su richiamate, al termine dell'intero ciclo di trattamento così come chiarito da questo Servizio nella documentazione sopra indicata;;

CONSIDERATO che alla luce degli accertamenti qualitativi e quantitativi dell'ARTA Distretto provinciale di L'Aquila e della Provincia Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale, richiamati nelle note di cui sopra, ricorrono le condizioni previste all'art. 208, comma 13, lett. a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'art. 45, comma 16, lett. a) della L.R. n. 45/07 e s.m.i., con il presente provvedimento si dà comunicazione di avvio del procedimento relativo all'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ritendo applicabile il predetto sistema sanzionatorio e pertanto, formalizzando apposita diffida alla prosecuzione delle attività di gestione di rifiuti liquidi, difformemente da quanto previsto dalla normativa di settore e dalla autorizzazione regionale richiamata in premessa;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07/08/1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la L.R. 1-10-2013 n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013”*. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 ottobre 2013, n. 99, speciale.

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **DARE ATTO** delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 07/10/2013, del 15/11/2013 e del 02/04/2014, nonché gli ulteriori atti e documenti relativi al procedimento in argomento;
- 2) di **AGGIORNARE** ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., la **Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i.** relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, ubicato nell’agglomerato industriale di Santa Rufina - Comune di Sulmona (AQ) ed identificato al NCT del Comune di Sulmona (AQ) - foglio 16 particella 1919 e foglio 9 particella 933, chiarendo che **il processo di trattamento dei rifiuti liquidi deve considerarsi univoco e completato con il trattamento della sezione biologica**;
- 3) di **CONFERMARE** la potenzialità giornaliera dell’impianto per il trattamento chimico-fisico-biologico sotto la soglia delle **50 ton/g** specificando che il limite di **50 ton/g** è riferito al quantitativo massimo giornaliero che l’impianto può prendere in carico, anche con la finalità di deposito preliminare di rifiuti (*nei serbatoi di stoccaggio*) per il successivo trattamento;
- 4) di **RECEPIRE** in ordine al quadro normativo in materia di scarichi, la pregressa posizione autorizzativa in materia già in capo al Consorzio, oggi A.R.A.P., relativamente alla fase di scarico finale nel corpo idrico superficiale, in seguito a quanto riportato al precedente *punto 2*), esclusivamente per le attività di gestione dei rifiuti liquidi, in linea con il contenuto delle note del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche prot.n. 31307 del 19/05/2014 e prot.n. 8137 del 16/02/2016, ferma restando la competenza al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi per le attività depurative di acque reflue in capo all’Autorità di cui alla Parte Terza, Titolo III, Capo III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5) di **DIFFIDARE** l’A.R.A.P. ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., dal proseguire le attività di gestione dei rifiuti, in relazione agli accertamenti qualitativi e quantitativi dell’ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila e della Provincia di L’Aquila - Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale, in difformità alle vigenti normative in materia ed alle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN7/109 del 25.11.2005 e s.m.i.;
- 6) di **ASSEGNARE** il termine di **10 giorni** (dieci) dal ricevimento del presente provvedimento, per comunicare al S.G.R. eventuali controdeduzioni e/o documentazione in ordine a quanto sopra indicato specificando che, decorso il termine di cui sopra, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di competenza al fine di ripristinare la funzionalità di trattamento dell’impianto relativamente alla fase di gestione dei rifiuti liquidi, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;



- 7) di **DARE ATTO** che, per quanto sopra riportato, il presente provvedimento viene notificato all'ARAP ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 8) di **FARE SALVI** eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;
- 9) di **STABILIRE** che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;
- 10) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato all'ARAP, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- 11) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila ed al Servizio Regionale Qualità e Tutela delle Acque e alle altre Autorità competenti;
- 12) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 13) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

L'ESTENSORE
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Gerardini)

Da "Mario Berardinucci" <gestionerifiutiebbonifiche@pec.regione.abruzzo.it>
"arapabruzzo@pec.it" <arapabruzzo@pec.it>, "cosvind@pec.cosvind.com" <cosvind@pec.cosvind.com>,
"urp@cert.provincia.laquila.it" <urp@cert.provincia.laquila.it>, "prot.procura.sulmona@giustiziacert.it"
<prot.procura.sulmona@giustiziacert.it>, "protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it"
<protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it>, "dist.laquila@pec.artaabruzzo.it" <dist.laquila@pec.artaabruzzo.it>,
"sede.centrale@pec.artaabruzzo.it" <sede.centrale@pec.artaabruzzo.it>,
"protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it" <protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it>,
A "qualitaacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it" <qualitaacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it>,
"atopeligno@pec.atoabruzzo.it" <atopeligno@pec.atoabruzzo.it>, "presidenza.saca@pec.it"
<presidenza.saca@pec.it>, "geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it"
<geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it>, "dpd@pec.regione.abruzzo.it"
<dpd@pec.regione.abruzzo.it>, "albogestori.abruzzo@pec.it" <albogestori.abruzzo@pec.it>,
"dpf@pec.regione.abruzzo.it" <dpf@pec.regione.abruzzo.it>, "emidio.primavera@regione.abruzzo.it"
<emidio.primavera@regione.abruzzo.it>

Data venerdì 24 giugno 2016 - 14:01

Trasmissione Determina Dirigenziale n. DPC026/115 del 27/05/2016.

Allegato(i)

RA0146267.pdf (600 Kb)

AIA DPC026-115 del 27-05-2016.pdf (2892 Kb)